IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";
VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", pubblicato sulla G.U. n. 103 del 05 maggio 2017 - Serie Generale, in vigore dal 20 maggio 2017;
VISTO il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla G.U. n. 241 dell'8 ottobre 2021 - Serie Generale, in vigore dal 23 ottobre 2021;
VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2022, recante "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali", registrato dalla Corte dei conti in data 14 febbraio 2022 al n. 299 e pubblicato sulla G.U. n. 60 del 12 marzo 2022 - Serie Generale;
VISTO la Direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2022, concernente la regolamentazione e la gestione della fase transitoria del processo di riorganizzazione del Ministero;
VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, pubblicato in G.U. - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2024, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione";
VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 3 dell'11 gennaio 2024, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 16 del 18 gennaio 2024, di ripartizione e assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'esercizio finanziario 2024, nelle more del perfezionamento del processo di riorganizzazione ministeriale, ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021, n. 140;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 16.01.2024, con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro a decorrere dalla data del medesimo provvedimento;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
VISTO il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, art. 4, con il quale è stata istituita l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare,

amministrativa, contabile e di bilancio, operante sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, l'articolo 3, il quale prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, "*a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del* Presidente *del Consiglio dei ministri*" di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione della stessa ANPAL "a *decorrere dalla medesima data*";

VISTO il già sopra citato D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, entrato in vigore in data 1 marzo 2024, adottato in attuazione della disposizione predetta, a far data dall'entrata in vigore del quale - ovvero dal 1° marzo 2024 - lo scrivente Ministero è a tutti gli effetti subentrato nella funzione delle soppressa ANPAL;

CONSIDERATA la direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 26 del 27.02.2024 concernente la regolamentazione e la gestione della fase transitoria con la quale si dispone l'avvalimento in favore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, della Divisione 3 della soppressa ANPAL;

CONSIDERATO che ai sensi del sopra menzionato art. 3 del Decreto - legge n. 75 del 2013, sempre a decorrere dalla medesima suindicata data, ANPAL Servizi S.p.a. (Società a capitale interamente pubblico, già Italia Lavoro s.p.a.) ha assunto la denominazione di «Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.», alla quale devono – intendersi rivolte tutte le disposizioni normative precedentemente riferite ad ANPAL Servizi S.p.a.;

CONSIDERATO che, salvo altro, sulla base dello stesso art. 3 citato, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. è soggetto in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla società medesima; **l**e regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze costituzionali e delle risorse disponibili a legislazione vigente, favoriscono la collaborazione e ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attività, tra la società e i propri uffici e le strutture di promozione dell'occupazione, dei servizi e delle politiche attive del lavoro.

CONSIDERATO che, secondo il vigente statuto di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. (attualmente in via di adeguamento, sotto il profilo in particolare della *governance*, alle disposizioni del citato Decreto - legge n. 75 del 2023):

- la Società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di ogni attività ed intervento finalizzati alla promozione dell'occupazione in Italia e all'estero, da svolgere nell'ambito delle direttive e degli indirizzi dell'ANPAL (ora MLPS) che ne guidano l'azione;
- salvo altro, la Società opera in via prevalente con l'ANPAL (ora MLPS) per:

• il supporto alla stessa ed alle Regioni nelle materie attinenti all'oggetto sociale;
• la progettazione e l'attuazione di progetti finalizzati a stabili occasioni di impiego, con particolare riferimento alla gestione delle crisi aziendali, ai servizi alla persona, alle attività non profit;
• la promozione di iniziative di autoimpiego in forma singola o associata;
• l'assistenza tecnica e la gestione di servizi nel campo del lavoro;

IL DIRETTORE GENERALE

• il supporto nella realizzazione e nella gestione del sistema informativo previsto dall'art. 13 del D.Lgs.150/2015;
• il supporto nella definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale;
• ogni intervento riferibile alle politiche attive per il lavoro;
- a tal fine la Società:
• predispone e realizza programmi di intervento, anche mediante accesso ai fondi dell'Unione Europea e risorse a livello statale e regionale;
• promuove e realizza interventi di politica attiva del lavoro, ivi compresi quelli di carattere innovativo e sperimentale, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici o privati;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20/12/2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUEE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi europei per il periodo 2014-2020, adottato con decisione della Commissione Europea C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" 2014-2020, approvato con Decisione (2014) 10100 del 17 dicembre 2014 e oggetto di riprogrammazioni approvate dalla Commissione Europea con decisioni C(2017) 8928 del 18 dicembre 2017, C(2018) 9099 del 19 dicembre 2018, C(2019) 4309 del 6 giugno 2019, C(2020) 2384 del 14 aprile 2020, con decisione C(2020) 9323 del 15 dicembre 2020 e, da ultimo con decisione C(2021) 6687del 08 settembre 2021;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 che modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195, che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+);

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo,

IL DIRETTORE GENERALE

migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 novembre 2021, con il quale è adottato il Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, di seguito denominato "GOL";

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario ANPAL n.5 del 12 aprile 2023 con la quale si approvano:
1-tabelle standard di costi unitari del PON IOG 2014 – 2020 aggiornate alla rivalutazione monetaria ai sensi del punto 2. "Adeguamento degli importi", Allegato IV del Regolamento delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020, di cui all'Allegato A "Tabelle standard di costi unitari del PON IOG 2014 – 2020 – adeguamento 2023";
2- tabelle standard di costi unitari del Programma GOL, di cui all'Allegato B "Adeguamento unità di costo standard di GOL previsti dalla delibera ANPAL n.6/2022".

VISTA la Delibera CIPE n. 22 del 28 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Complementare "*Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione*" 2014 – 2020 (di seguito POC SPAO) finanziato dal Fondo di Rotazione per l'attuazione delle Politiche Comunitarie, ex art. 5 della Legge 16 aprile 1987 n. 183 e s.m.i.;

CONSIDERATO che in data 1° agosto 2024 il CIPESS ha approvato la modifica del "Programma Operativo Complementare (POC) SPAO" al PON "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" 2014-2020, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

CONSIDERATO che, sulla base degli atti di riorganizzazione del Ministero citati in apertura, la gestione dei programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo e del Programma Operativo complementare al PON SPAO rientra nelle competenze del Dipartimento per le Politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare nelle competenze della scrivente Direzione generale per le politiche attive del lavoro;

VISTO la Legge 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 e s.m.i. che regolamenta l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

VISTO il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 inerente al "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Città Metropolitana di Napoli ed il Comune di Napoli, con il quale le parti, preso atto della criticità dei dati sull'occupazione della Città Metropolitana di Napoli, si sono impegnate ad individuare percorsi di politiche attive e le relative fonti di finanziamento per l'accompagnamento al lavoro a favore di disoccupati e inoccupati di lunga durata;

VISTO il Progetto Esecutivo "Disoccupati e inoccupati di lunga durata Napoli" trasmesso da Sviluppo Lavoro Italia spa con nota prot. 5284/2024 in data 30 agosto 2024 e acquisita al prot. del Ministero con numero prot. 13559 del 30.08.2024;

VISTO il D.D. n. 301 del 30/09/2024 di approvazione del progetto esecutivo "Disoccupati e inoccupati di lunga durata Napoli" per un importo complessivo pari a euro 7.919.711,00 a valere sul Programma Operativo Complementare al PON SPAO, Asse Tematicoo1 - Priorità "8.i – *L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale";*

tanto premesso,

DECRETA

Articolo 1

Impegno delle risorse

Per la realizzazione del Progetto "Disoccupati e inoccupati di lunga durata Napoli" è impegnato l'importo pari ad Euro € 7.919.711,00 (settemilioninovecentodiciannovemilasettecentoundici,00) sul Programma Operativo Complementare al PON SPAO, Asse Tematicoo1 - Priorità "8.i – *L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro"*Di seguito la tabella del Piano finanziario:

	1. Risorse umane	2. Acquisti beni e servizi	3. Altri costi di gestione	4. Erogazioni ai destinatari/ Contributi verso terzi	Importo €
Linea di Coordinamento dell'intervento	651.613,00	- €	70.605,00	- €	722.218,00
Linea 1 – Promozione dell'inserimento socio-lavorativo	734.588,00	10.300,00	78.605,00	6.374.000,00	7.197.493,00
Totale Progetto	1.386.201,00	10.300,00	149.210,00	6.374.000,00	**7.919.711,00**

Articolo 2

Programmazione e realizzazione delle attività

Le attività verranno realizzate dal 01 ottobre 2024 e si concluderanno il 30 settembre 2026. e le relative spese dovranno essere rendicontate entro i 6 mesi successivi alla chiusura delle attività. Per le attività di

coordinamento e quelle di Promozione dell'inserimento socio-lavorativo della LINEA 1, le attività di rendicontazione termineranno nel secondo trimestre 2027.

L'Autorità di Gestione attiverà un apposito monitoraggio con cadenza trimestrale per verificare l'andamento delle attività e della spesa e adotterà se necessario i provvedimenti volti ad assicurare l'effettiva realizzazione dell'intervento e delle spese nel rispetto dei termini comunicati.

Articolo 3

Rimodulazione delle attività

1. Sviluppo Lavoro Italia spa in caso di comprovata necessità ed entro 30 giorni dal termine indicato per l'ultimazione delle attività di cui all'articolo 2, ha facoltà di presentare richiesta di rimodulazione delle linee di intervento motivata e documentata. L'Autorità di Gestione si riserva la possibilità di valutare le motivazioni addotte ai fini della approvazione della rimodulazione, fermi restando i termini stabiliti dall'art. 5 per la rendicontazione delle spese.
2. Tutte le rimodulazioni delle singole linee devono essere preventivamente comunicate ed espressamente autorizzate dall'Autorità di Gestione ad eccezione delle variazioni all'interno della medesima macrovoce di spesa e delle variazioni tra macrovoci di spesa inferiori o uguali al 20% calcolato sulla macrovoce d'importo minore tra quelle in variazione, fermo restando il totale complessivo del progetto. Tali variazioni non necessitano di autorizzazione ma vanno in ogni caso preventivamente comunicate.
3. Qualsiasi modifica alle modalità di realizzazione delle attività dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Autorità di Gestione su espressa richiesta di Sviluppo Lavoro Italia, pena il mancato riconoscimento dei relativi costi. Le variazioni relative alle risorse umane impiegate devono parimenti essere comunicate preventivamente e si intendono approvate, per silenzio assenso, decorsi 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
4. In materia di ammissibilità dei costi, si applica la normativa nazionale di cui al DPR 22 del 05 febbraio 2018 e nelle more dell'emanazione della Circolare relativa ai "Costi ammissibili per Enti in House" per la Programmazione 2014-2020, si intende applicato, quanto previsto dalla Circolare 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, "Costi ammissibili per Enti in House" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15/01/2011 e successive modificazioni, compatibilmente con le disposizioni previste dai vigenti Regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale applicabile.
Per le Unità di costo standard (UCS), si farà riferimento alla normativa comunitaria per il periodo di programmazione 2021/2027 e, in particolare, con quanto previsto all'art.53.1 (B) del Regolamento (UE) 2021/1060 ed alle tabelle standard di costi unitari adottate dal Programma nazionale "Giovani, Donne e Lavoro", secondo gli importi aggiornati con la Delibera del Commissario straordinario n. 5 del 12 aprile 2023 (standard di costi unitari del Pon Iog e del Programma Gol).

Articolo 4

IL DIRETTORE GENERALE

Affidamento di attività a enti terzi

In materia di affidamento di attività a enti terzi, Sviluppo Lavoro Italia spa è tenuta ad osservare le norme comunitarie e le disposizioni del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii relativo agli appalti pubblici e per quanto pertinenti alle Circolari del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009 e n. 40 del 7 dicembre 2010.

Articolo 5

Rendicontazione ed erogazione del contributo

La Direzione generale delle politiche attive del lavoro provvederà ad erogare il contributo di cui all'articolo 1 del presente decreto con le modalità di seguito previste:

a) una quota pari al 40% del contributo previsto su richiesta di Sviluppo Lavoro Italia spa. A tale richiesta dovrà essere allegata la presentazione di una relazione attestante l'intervenuto avvio delle attività;

b) pagamenti intermedi saranno effettuati, previa presentazione delle domande di rimborso da parte di Sviluppo Lavoro Italia spa; essi riguardano il rimborso delle spese approvate per la parte eccedente la somma già erogata a titolo di anticipo;

c) il restante saldo sarà erogato a seguito della presentazione della relazione finale e del riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (c.d. rendiconto generale) e sulla base delle risultanze delle relative verifiche, di cui al successivo articolo 6.

Gli eventuali recuperi possono essere effettuati in compensazione con le somme dovute, a titolo di anticipazione, rimborso o saldo.

In particolare, ai fini dell'erogazione del contributo, Sviluppo Lavoro Italia spa dovrà presentare, con cadenza trimestrale, domande di rimborso firmate digitalmente dal legale rappresentante contenenti il riepilogo delle spese effettivamente sostenute, ai sensi dell'art. 125 del Reg. UE 1303/2013; le stesse dovranno essere caricate sul sistema informativo SIGMAPOC e trasmesse mediante PEC. Contestualmente alla presentazione delle domande di rimborso dovrà essere fornita la relativa documentazione prevista dalla Circolare n. 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, "Costi ammissibili per enti in house" pubblicata in Gazzetta Ufficiale N. 11 del 15 Gennaio 2011 e successive modificazioni, nelle more dell'adozione del nuovo testo. Tutti i documenti dovranno essere inseriti da Sviluppo Lavoro Italia spa nel supporto informatico SIGMAPOC fornito dalla Direzione generale delle politiche attive del lavoro.

Con cadenza trimestrale, Sviluppo Lavoro Italia spa dovrà trasmettere una relazione sullo stato di avanzamento delle attività unitamente, con tutti i prodotti realizzati previsti dal piano esecutivo approvato. Tale documentazione dovrà essere inviata all'Autorità di Gestione entro i 40 giorni successivi dalla chiusura del trimestre di riferimento.

Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l'Autorità di Gestione potrà richiedere l'invio a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate a Sviluppo Lavoro Italia.

IL DIRETTORE GENERALE

Articolo 6

Controlli di primo livello

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 5, i rimborsi da parte dell'Amministrazione avverranno a seguito di positivo controllo on desk delle domande di rimborso prevenute e della documentazione allegata e inserita sul sistema informatico SIGMA POC.

2. Successivamente alla verifica on desk, attraverso una metodologia campionaria, saranno effettuate, sugli originali della documentazione giustificativa, delle verifiche in loco e ogni altro controllo previsto dalla Circolare n. 40 del 07/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, "Costi ammissibili per enti in house" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 Gennaio 2011 e successive modifiche, nelle more dell'adozione del nuovo testo, nonché ai sensi della normativa comunitaria e nazionale applicabile. L'iter della verifica è gestito da parte dell'UF Controlli secondo tempistiche compatibili ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nel rispetto di quanto previsto dal vigente manuale delle procedure adottato dall'Autorità di Gestione.

3. Qualora la relativa domanda di rimborso risultasse incompleta e/o la documentazione allegata incompleta o mancante, o nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta nel corso della verifica in loco, i termini per l'espletamento delle verifiche si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

4. In ogni caso Sviluppo Lavoro Italia spa dovrà inviare nei termini indicati i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

5. Il riconoscimento definitivo delle spese sostenute delle attività realizzate sarà comunque subordinato all'esito delle verifiche amministrativo-contabili a saldo di cui al successivo art. 7.

Articolo 7

Chiusura delle attività

1. Nel semestre successivo alla chiusura delle attività del Progetto, Sviluppo Lavoro Italia spa dovrà presentare all'Autorità di Gestione il riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (cosiddetto rendiconto generale), corredato da una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.

2. Nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta o di mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti, i termini per l'espletamento della verifica si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

3. In ogni caso Sviluppo Lavoro Italia spa dovrà inviare nei termini indicati dall'Autorità di Gestione i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

4. All'esito del completamento delle verifiche di gestione, l'Amministrazione procederà alla notifica di decisione definitiva e alla liquidazione del saldo, di cui all'art. 5 se dovuto.

IL DIRETTORE GENERALE

Articolo 8

Termini per la conservazione dei documenti

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese in originale secondo quanto previsto dalla Circolare n. 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, "Costi ammissibili per enti in house" pubblicata in Gazzetta Ufficiale N. 11 del 15 Gennaio 2011 e successive modifiche, nelle more dell'adozione del nuovo testo, nonché ogni altro documento relativo al piano dovranno essere conservati ai sensi dell'art.140 del Reg.n.1303/2013 al quale integralmente si rinvia e esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

Articolo 9

Contabilità separata

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 125, paragrafo 4, lettera b) del Reg. 1303/2013, Sviluppo Lavoro Italia spa dovrà assicurare - nell'ambito della propria organizzazione contabile e finanziaria - l'utilizzazione di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento.

Articolo 10

Irregolarità

1. Sviluppo Lavoro Italia spa si impegna a segnalare tempestivamente all'Amministrazione eventuali errori materiali e irregolarità commessi nell'attuazione del Progetto.
2. In caso di irregolarità, come definita ai sensi del dall'art. 2, punto 36, del Regolamento (CE) 1303/2013 del 17/12/2013, l'Autorità di Gestione procederà al recupero delle somme indebitamente percepite secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni nazionali.

Articolo 11

Monitoraggio e valutazione

1. Al fine di consentire il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del piano, Sviluppo Lavoro Italia spa dovrà fornire all'Amministrazione:
- le informazioni, anche mediante l'utilizzo di SIGMA POC, sui risultati e sugli effetti prodotti per la valorizzazione degli indicatori del programma ed ogni informazione richiesta sulle attività;
- tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l'elaborazione del Rapporto di valutazione del Programma, del Rapporto di attuazione annuale e del Relazione di attuazione finale del POC;
- ogni informazione necessaria richiesta dagli organi preposti alla supervisione del Programma.

IL DIRETTORE GENERALE

Articolo 12

Previsioni di spesa

1. Oltre alla trasmissione dei dati di monitoraggio, e ai fini degli adempimenti relativi al meccanismo di disimpegno automatico di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 136 Sviluppo Lavoro Italia spa si impegna inderogabilmente ad inviare, a cadenza trimestrale, anche le previsioni di spesa dettagliate secondo le modalità già previste dall'Autorità di gestione.
2. Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l'AdG può richiedere l'invio di dette previsioni a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate ad Sviluppo Lavoro Italia spa.

Articolo 13

Comunicazioni ufficiali del Progetto

1. Sviluppo Lavoro Italia spa è tenuta a dare adeguata pubblicità al finanziamento concesso. In particolare, Sviluppo Lavoro Italia spa dovrà osservare quanto previsto per l'utilizzo dei loghi da riportare su tutta la documentazione, secondo le indicazioni rese disponibili dall'Autorità di gestione.
2. Tutte le comunicazioni relative al Progetto dovranno essere inviate all'Autorità di Gestione e dovranno essere redatte includendo i seguenti riferimenti: Fondo di finanziamento, Decreto di Finanziamento.

Articolo 14

Utilizzo di materiale cartaceo ed informatico

L'eventuale utilizzo del materiale cartaceo ed informatico, elaborato da Sviluppo Lavoro Italia spa nell'ambito delle attività di cui al presente Atto per usi ad esse non strettamente legati, dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione.

Articolo 15

Rispetto dei principi orizzontali

1. Sviluppo Lavoro Italia spa si impegna a promuovere il rispetto della parità di genere e delle pari opportunità nella gestione e nella realizzazione delle attività.
2. Sviluppo Lavoro Italia spa è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. Sviluppo Lavoro Italia spa si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e alla zona di svolgimento delle attività.

Articolo 16

Divieto di cumulo

Sviluppo Lavoro Italia spa garantisce che non sussiste un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso a valere su altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi

di programmazione e si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività.

Articolo 17

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Decreto si fa rinvio a quanto previsto dal Sigeco vers. 5.0 giugno 2021 e dal manuale delle procedure vers. 4 adottato dall'Autorità di Gestione con nota prot. n. 17094 del 18 ottobre 2024, nonché alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Il presente decreto è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Roma,

Il DIRETTORE GENERALE

Massimo Temussi

Firmato digitalmente da
TEMUSSI MASSIMO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Siglato
Pietro Orazio Francesco Ferlito
Dirigente Div.3 ex Anpal - AdG

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", e s.m.i..